



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14-01-2019 (punto N 23)

Delibera N 42 del 14-01-2019

Proponente
MARCO REMASCHI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile Paolo BANTI

Estensore Vito MAZZARONE

Oggetto

CINGHIALE - PIANO DI PRELIEVO E CALENDARIO VENATORIO NELLE AREE NON
VOCATE DELLA REGIONE TOSCANA PER L'ANNO 2019.

Presenti

VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI	STEFANO CIUOFFO
CRISTINA GRIECO MONICA BARNI	MARCO REMASCHI	STEFANIA SACCARDI

Assenti

ENRICO ROSSI	FEDERICA FRATONI
--------------	------------------

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	Piano di prelievo e calendario

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Visto l'articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” che recita:

“Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare l'articolo 7, comma 6 che recita.” Nel rispetto delle indicazioni contenute, nel piano faunistico venatorio, la Giunta regionale approva, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente..”;

Visto l'articolo 4 della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994), che disciplina la gestione venatoria nelle aree non vocate agli ungulati, ed in particolar modo indica che:

- per consentire il prelievo selettivo la Giunta regionale, previo parere dell'ISPRA, approva annualmente, con riferimento alle aree non vocate e non soggette a divieto di caccia, un piano di prelievo “a scalare” (art. 4 comma 1 e comma 3);
- la Giunta inoltre, previo parere dell'ISPRA, approva il periodo di prelievo con riferimento alle aree non vocate (art. 4 comma 4);
- definisce i compiti degli ATC nella attuazione del piano (art. 4 comma 9);

Visto il D.P.G.R. 48/R del 5 settembre 2017 “Regolamento di attuazione della l.r. n. 3 del 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) e della l.r. n. 10 del 9 febbraio 2016 (legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/94)” ed in particolare il Titolo VI;

Vista la pubblicazione dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) “Linee guida per la gestione degli ungulati cervidi e bovidi” n. 91/2013;

Visto il piano di prelievo e calendario di caccia nelle aree non vocate al cinghiale della Regione Toscana per il periodo 2019-2021 (art. 19 della l.r. 10/2016) redatto dalla Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale - Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare, contenente le proposte di prelievo annuale del cinghiale (numero di animali suddivisi per classe di sesso e di età) e i tempi di prelievo, redatto ai sensi dell'art. 4 della l.r. 10/2016, inviato ad ISPRA con nota di cui prot. AOOGR/555057/U 090 del 6.12.2018, ai fini di ottenere il parere previsto all'art. 4 della l.r. 10/2016 e all'art. 7 della L.R. 20/2002 ;

Vista la nota integrativa inviata all'ISPRA con prot. AOOGR/567744/U 090 del 14/12/2018, contenente in allegato la relazione "III° Report – Cinghiale, ottobre 2018" relativa ai risultati ottenuti nel triennio 2016-2018 attraverso l'applicazione delle diverse misure gestionali previste dalla legge regionale n.10/2016 (aggiornati al mese di ottobre 2018);

Vista la nota integrativa inviata all'ISPRA con prot. AOOGR/3088/U 090 del 04/01/2019 contenente il Piano annuale di prelievo del cinghiale per ciascun Comprensorio;

Visto il parere dell'ISPRA sui suddetti documenti contenuto nella nota di cui prot. 845/T-A29B del 9 gennaio 2019, nel quale l'Istituto esprime alcune criticità sul piano presentato;

Ritenuto pertanto opportuno modificare la proposta di Piano di Prelievo e calendario di prelievo per le aree non vocate per la specie Cinghiale, per adeguarsi alle osservazioni di ISPRA e, in particolare:

1) modificare la durata del Piano, da triennale a annuale;

2) rendere possibile la caccia di selezione nelle aree non vocate per l'intero arco annuale, senza la prevista sospensione nel periodo corrispondente alla caccia in braccata nelle aree vocate;

3) intraprendere le attività di prelievo venatorio selettivo anche nelle aree vocate, secondo le modalità indicate nel DPGR 48/R/2017, all'articolo 73, comma 1;

4) modificare le previste attività di predisposizione di alimentazione attrattiva attenendosi scrupolosamente alle indicazioni in merito previste dal parere ISPRA n. 11687 del 16 febbraio 2016;

Ritenuto altresì opportuno confermare nel Piano, in parziale difformità al parere Ispra i seguenti punti:

a) si conferma la strutturazione del piano di prelievo annuale, poiché i dati riassunti nel "III° Report – Cinghiale, ottobre 2018", sopra citato, evidenziano come lo squilibrio negli abbattimenti in selezione tra le diverse classi è comunque avvenuto rientrando nei quantitativi massimi annuali per classe di sesso ed età (anche per i maschi > di un anno) del piano di prelievo approvato da ISPRA per il triennio precedente; tale squilibrio in realtà appare motivato anche proprio dai limiti imposti da Ispra sul piano prelievo delle femmine. Pertanto il piano annuale proposto per il 2019 indica un maggiore obiettivo di prelievo proprio sulle femmine, con il tentativo di riequilibrare la struttura. Rimane altresì non condivisibile l'affermazione che aver abbattuto più maschi adulti che femmine non sortisca effetti di diminuzione delle consistenze come pure che abbattendo più maschi adulti si inducano i giovani all'erratismo (ciò, semmai si induce proprio uccidendo le madri);

b) relativamente alle criticità sollevate nel parere ISPRA in merito alla difficoltà di correlare i danni con la vocazione delle aree, si evidenzia che i danni indicati nel Report, sono relativi quasi esclusivamente alle aree non vocate, nelle quali sono per loro stessa definizione incluse le aree coltivabili soggette ai danni e per le quali sono stati previsti dalla l.r. 10/2016 e dai piani di caccia e controllo, gli interventi di prelievo tesi alla gestione non conservativa delle popolazioni. Si rileva altresì come i cinghiali delle aree non vocate non siano confinati in tali aree ma mantengano la possibilità di spostamento verso le aree vocate e viceversa. Quindi i prelievi effettuati nelle aree non vocate, incidono sulle popolazioni complessive in modo diretto;

c) rispetto alle criticità sollevate sulla allocazione delle poste per la caccia al cinghiale in braccata, si evidenzia che la possibilità nel periodo suddetto di porre le poste della caccia in braccata effettuata nelle aree vocate (normalmente coperte da bosco o arbusti), in una fascia (100 metri) al di fuori di esse risponda non alla presunta volontà di ampliare le aree cacciate in braccata, ma di consentirne lo

svolgimento in condizioni di sicurezza, laddove la visibilità tra cacciatore e cacciatore risulta condizione essenziale per lo sparo;

Visto il documento “Cinghiale- Piano di Prelievo e calendario venatorio nelle aree non vocate della Regione Toscana per l’anno 2019” di cui all'allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, che contiene adeguamenti alle criticità sollevate da ISPRA sulla proposta inviata a tale Istituto con la nota di cui prot. AOOGR/555057/U 090 del 6.12.2018;

Considerato che entro il suddetto documento (nell'allegato 1) sono riportate, relativamente alle necessità di riequilibrio delle popolazioni, le indicazioni di correzione per la struttura del prelievo annuale (classi di sesso e di età, con percentuale maggiore sulle femmine adulte) ;

Visto quanto indicato al punto 2.7) della Delibera di Giunta regionale n. 767 del 09/07/2018 “CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2018-2019”, in cui è stabilito che ai sensi di quanto previsto all'art. 73 1° comma del DPGR 48/R/2017, il prelievo selettivo sul cinghiale nelle aree vocate è riservato ai soli cacciatori abilitati iscritti alle squadre del distretto. La Giunta regionale approva specifici piani annuali;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1.di approvare il documento “Cinghiale- Piano di Prelievo e calendario venatorio nelle aree non vocate della Regione Toscana per l’anno 2019” di cui all'allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
PAOLO BANTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI